



Comune di Vittoria

DIREZIONE ECOLOGIA E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

OGGETTO:

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DOCCE
SULLE RIVIERE DELLA FRAZIONE DI
SCOGLITTI

- RELAZIONE TECNICA
- COMPUTO METRICO
- ELENCO PREZZI
- ANALISI PREZZI
- COSTI DELLA SICUREZZA
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Vittoria, li 08 MAG. 2018



Validato e verificato ai sensi dell'art. 26 del
D. lgs. n. 56/2017 correttivo del D.Lgs. n.
50/2016.

Istr. Serv. Tecni
(geom. Daniele Montevergine)

H.R.U.P.
(Dott.ssa Cristina Prinzivalli)

Il Dirigente
(Dott.ssa Cristina Prinzivalli)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di "Installazione e manutenzione docce sulla riviera della Frazione di Scoglitti".
Le indicazioni del presente Capitolato Speciale di Appalto ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

2.1. IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo dei lavori in affidamento nel presente appalto ammonta a base d'asta:

€ 9.978,80	(novemilanovecentosettantotto/80)
-------------------	-----------------------------------

oltre a € 166,50 per costi per la sicurezza non soggetto a ribasso che, in base al presente atto, i lavori verranno richiesti dall'Amm.ne con gli ordini di servizio, fino al raggiungimento dell'importo sopra indicato.

2.2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui al precedente art. 2.1, la distribuzione presuntiva delle varie categorie di servizio da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

- a) OG6 Installazione e manutenzione della docce sulle Riviere della frazione di Scoglitti € 9.978,80

2.3. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori, previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti e le prescrizioni di cui al novo codice degli appalti pubblici (del D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016). e del vigente regolamento di attuazione (D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010) per le parti applicabili

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica, dannose e inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere, conformi al progetto e alle prescrizioni indicate della Direzione Tecnica. Per le varianti si rimanda all'art.14 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART.3 DESIGNAZIONE ANALITICA DELLE OPERE ED OPERE ESCLUSE D'APPALTO

3.1. LE OPERE CHE FORMANO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO SONO DI SEGUITO ELENcate:

Le prestazioni richieste consistono:

- 1)prestazioni di mano d'opera quale operaio, operaio qualificato e operaio comune;
- 2)Noli di autocarro, mini escavatore o pala meccanica;
- 3)Modifica docce esistente, realizzazione di nuove docce e manutenzione di tutte le docce poste sulle riviere .

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori previsti nel presente C.S.A. debbono essere eseguiti con tempestività e ultimati a perfetta regola d'arte e comunque, entro i limiti temporali assegnati.

Resta, altresì, salva ed insindacabile la facoltà dell'Amministrazione, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, di ordinare qualunque altro tipo di lavoro nel corso dell'appalto, purché, lo stesso si configuri quale intervento di manutenzione ordinaria o faccia seguito ad interventi calamitosi e simili, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

3.2.OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto tutte quei lavori e forniture, della stessa natura, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi.

ART.4

CONDIZIONI di APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;
- b) di aver visitato le località interessate ai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità;
- c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme nel presente C.S.A.) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

ART.5

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente C.S.A., si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

CAPITOLO II

LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 6

OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche ovvero dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora applicabili e nel D.Lgs. n.81 del 2008 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009 per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio.

E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

ART. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- RELAZIONE TECNICA;
- COMPUTO METRICO;
- ELENCO PREZZI;
- ANALISI DEI PREZZI;
- COSTI DELLA SICUREZZA;
- INCIDENZA MANODOPERA;
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'appaltatore gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie lavorazioni da eseguire.

Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e nelle parti applicabili dal D.P.R. 207/2010).

ART. 8

GARANZIA DEFINITIVA

ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire, è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 secondo comma del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La durata indicata nella polizza fideiussoria è da ritenersi puramente presunta e la ditta si obbliga a compiere nei confronti dell'istituto che ha emesso la polizza tutti gli incumbenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, sino al giorno di emissione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

ART. 9

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori si intende effettuata con il primo ordine di servizio, o con la redazione del verbale di consegna. L'appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 3 (tre) giorni dal verbale di consegna o ordine di servizio. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (Euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i dieci giorni dalla data del verbale di consegna o ordine di servizio si darà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

La consegna potrà, comunque, essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, nel rispetto delle leggi in vigore e se ne ricorrono i presupposti.

Per ogni singolo ordine di servizio l'Appaltatore deve dare inizio al relativo lavoro entro 6 (sei) ore dal ricevimento dell'ordine suddetto, in caso d'urgenza ritenuta da questa Amministrazione, senza poter nulla eccepire da parte dell'appaltatore si dovrà intervenire entro 2 (due) ore dal ricevimento dell'ordine di servizio, resta bene inteso che tale tipo d'intervento non comporterà alcun oneri aggiuntivi, trascorsi tali termini l'Amministrazione può fare eseguire i lavori ad altre Ditte a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre le 6 (sei) ore l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Qualora il D.L. ravvisi la necessità che i lavori (manutenzione e ecc) vengono iniziati o continuati ininterrottamente di notte e nei giorni festivi, sentito il Responsabile del Procedimento, ne darà ordine all'Appaltatore. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore e null'altro sarà dovuto dall'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore, appena aggiudicato il lavoro dovrà fornire il numero telefonico attivo per tutta la durata del contratto e 24 ore su 24 necessario al fine di garantire il pronto intervento in caso di necessità o forza maggiore, personale in condizioni di ricevere o far eseguire tutti i giorni le disposizioni del D.L.

ART. 10

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI

I lavori oggetto del contratto avranno durata di **giorni 150** (centocinquanta) continuativi a partire dalla data del verbale di consegna o dalla data del primo ordine di servizio.

L'esecuzione anticipata dei lavori, potrà essere effettuata in via d'urgenza nel rispetto delle vigenti leggi in materia.

L'anticipata ultimazione dei lavori, rispetto al termine assegnato, non consente attribuzione di alcun premio d'incentivazione.

Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi dall'Amm.ne entro il termine di durata come stabilito al primo comma, l'ultimazione dei lavori deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei predetti ordini di servizio.

ART.11 PAGAMENTI

All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti a saldo, previo accertamento in contraddittorio di quanto eseguito in osservanza alle disposizioni contrattuali, per i lavori previsti ed effettuati.

I compensi a corpo, se previsti, saranno contabilizzati in proporzione all'importo dei lavori eseguiti.

Successivamente all'effettuazione con esito positivo del collaudo, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare le fatture al Comune di Vittoria.

Le fatture dovranno riportare la quantità, la descrizione dei lavori eseguiti ed il prezzo di riferimento, di cui all'offerta presentata.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle fatture mediante accredito sul c/c bancario o postale.

L'impresa appaltatrice si impegna, pena nullità dell'affidamento, al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti e flussi finanziari (Legge n. 136/2010).

Questa Amministrazione procederà al pagamento dopo la verifica positiva del D.U.R.C. attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'appaltatore ai sensi del successivo art.11.

All'impresa non sarà concessa alcuna anticipazione sull'importo del contratto.

ART. 12 CONTO FINALE

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori e il pagamento avverrà secondo le seguenti condizioni:

1. Redazione dello Stato Finale;
2. Acquisizione con esito positivo del DURC;
3. Redazione della Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Redazione della Determina del Dirigente di approvazione e liquidazione dello Stato finale e Certificato di regolare esecuzione;
5. Emissione della fattura, successiva all'approvazione dello Stato Finale, da parte della ditta appaltatrice, che verrà vistata dall'U.T.C. per la liquidazione da parte della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

CAPITOLO III

OBBLIGHI E CONTROLLI

ART. 13 PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari di cui all'allegato elenco prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati a misura, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

ART. 14 VARIANTI

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 149 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

ART. 15

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

ART. 16

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 ai commi 1 e seguenti, è prevista la sospensione dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

ART. 17

QUALITÀ PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture relativi ai lavori da eseguire dovranno, essere delle migliori qualità esistenti in commercio, conformi alle norme UNI, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli atti contrattuali.

Salvo diversa indicazione i materiali proverranno da quelle località o fabbriche produttrici che la ditta appaltatrice riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti.

La Ditta Appaltatrice è obbligata a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire nei laboratori di produzione del prodotto o presso gli istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal Direttore dei Lavori sui materiali forniti.

I materiali non accettati dalla D.L., in quanto ad insindacabile giudizio ritenuti non idonei, saranno immediatamente ritirati a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 18

DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso per quanto riguarda il danno alle opere, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quanto a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico dell'appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore, quando causati da precipitazioni, da geli, o da mareggiate anche se di entità eccezionale.

CAPITOLO IV

NORME E CONTRATTI

ART. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 dello stesso Decreto, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto durante il periodo di sua efficacia, se ricorrono una o più delle condizioni previste ai commi 1 lettera a),b), c) e d); comma 2 lettere a) e b); commi 3,4,5,6,7,8 e 9 del citato articolo 108

ART.20

RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n°159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, nel rispetto dei commi 2,3,4,5 e 6 dello stesso articolo.

ART. 21
CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente C.S.A., dal Capitolato Generale, per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

L'appaltatore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a:
 - norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
- d) delle norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana (A.E.I.) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.) e dell'E.N.P.I. (Ente Nazionale per gli Infortuni) per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici;
- e) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.lgs. n. n. 81/2008 e smi.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'appaltatore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente ai lavori.

- f) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente F.P.C.;
- g) delle leggi antimafia dettate dal D. Lgs n. 159 del 6 Settembre 2011;

Inoltre:

- h) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L'Appaltatore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Il pagamento all'Appaltatore sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per eventuali sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 22
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle attuazioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 dello stesso decreto il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori e per forniture e servizi dal Responsabile Unico del Procedimento, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto dal contratto.

Ai sensi del comma 3 il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvo i casi individuati dal comma 8.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.

Ai sensi del comma 4, all'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma del codice civile.

Ai sensi del comma 5, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ove l'Impresa non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza dell'Impresa.

Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

ART. 23

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

L'appaltatore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto. Il personale dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi per chiunque degli addetti ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

ART. 24

DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione tecnica dei lavori ad un tecnico professionista abilitato e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere, autorizzato ai sensi di legge (qualora l'appaltatore non ne abbia titolo) il quale assumerà ogni responsabilità civile e penale a tale carica e sarà autorizzato a rappresentare l'Impresa.

ART. 25

MISURE COERCITIVE

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto l'Appaltatore si rende colpevole di frode e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

ART. 26

OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Impresa appaltatrice eseguirà i lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme del presente C.S.A., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questo potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi, email, pec, telefono) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere all'Impresa che tali lavori **urgenti** (manutenzione e ecc) anche nelle giornate festive ed in ore notturne abbiano inizio con tempestività così come previsto dall'art. 9 (consegna dei lavori) del presente C.S.A. senza che si dia diritto all'Appaltatore a maggiori compensi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di variare in diminuzione il numero delle docce a secondo delle esigenze della stagione balneare, in tal caso l'impresa avrà diritto al corrispettivo effettivamente contabilizzato, nonché al personale e ai mezzi a tal fine necessari, in tal caso l'appaltatore non potrà vantare altra pretesa.

Qualora venissero eseguite delle opere, apprestate delle forniture ed impianti di materiali non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, l'Appaltatore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere al completo adeguamento, ricorrendo all'occorrenza anche alla demolizione delle opere ed alla sostituzione delle forniture e dei materiali a sua cura e spesa.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori e alla scissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Si rinvia comunque per tutti i casi al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016, al Decreto Ministero LL.PP. 19/04/2000 n. 145 (per le parti non abrogate) e al D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 per le parti ancora applicabili recepito dalla Regione Sicilia con L.R. del 12/07/2011 n° 12 per le parti rimaste in vigore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- 7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- 8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente C.S.A.;
- 10) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;

- 11) i provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;
- 12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
- 13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
- 14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili o illeggibili;
- 15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti l'Appaltatore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- 16) Come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. 50/2016, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il bando di gara prevede che l'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistono motivate particolari circostanze che impongono un importo da assicurare superiore. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- 17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
- 18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
- 19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
- 20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- 21) le dichiarazioni di conformità degli impianti;
- 22) gli eventuali collaudi previsti dalle norme vigenti;
- 23) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire;
- 24) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza P.S.S. ai sensi delle vigenti leggi in materia, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

ART 27

NORME di RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si rinvia:

- al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;
- al D.P.R. n. 207/2010 *per le parti ancora applicabili*;
- al D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 *come modificato dal D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009*
- al D. Lgs n. 106 del 3 Agosto 2009
- alla L.R. n. 12 del 12/07/2011
- al vigente regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione CC n. 135 del 06/10/2010 *per quanto ancora compatibile*

ART. 28

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Dirigente della Direzione "Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale" del Comune di Vittoria, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

In particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n.196, si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento;
- 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
- 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;

4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;

ART. 29
CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, insorta in ordine all'interpretazione e/o risoluzione contrattuale, sarà devoluta al Foro competente di Ragusa previo tentativo di conciliazione previo tentativo di conciliazione o accordo bonario per lavori previsto all'art. 205 del D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 correttivo al D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016.